



# COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LECCE

C.F. 83000930756 Tel. 0836 354014 Fax 0836 354241

Web: [www.comune.palmariggi.le.it](http://www.comune.palmariggi.le.it) - e mail: [comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it)

Prot. nr. 1211

\_li 13.06.2025

**OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019 (periodo 15 giugno 15 settembre 2025) e obbligo di eseguire opere di sicurezza e fasce protettive entro il 15 giugno 2025**

## ORDINANZA DEL SINDACO n. 04 del 13.06.2025

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 10 giugno 2025, n. 334 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019";

**Considerato** che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;

**Ravvisata** la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visto** la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38;

**Visto** la Legge Regionale del 12 dicembre 2019 n. 53;

**Visto** la Legge 353 del 21/11/2000;

**Visto** il D.lgs. 01 del 02/01/2018;

**Visto** il Piano Comunale di Protezione Civile, Delibera C.C. n. 20 del 27/04/2023;

**In esecuzione** di quanto riportato all'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta del 10 giugno 2025, n. 334;

**Atteso** che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 /2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Con i poteri** previsti dal D.lgs.267/2000;

### RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 10 giugno 2025, n. 334 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019" quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

**ORDINA**

Ordinanza n. 4 del 13/06/2025 - pag. 1 di 4

- 1) **Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. 38 del 12/12/2016** “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivo e di interfaccia” e **nel D.P.G.R. n. 334 del 10/06/2025** “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”
- 2) **Di confermare il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025 lo stato di grave pericolosità per gli incendi**, per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale;
- 3) **In caso di necessità contingenti** e mediante apposito provvedimento della Regione Puglia, i termini temporali (15 giugno – 15 settembre), potranno essere da quest’ultima posticipati al 30 settembre, con efficacia anche sul territorio comunale, intendendosi esteso il periodo di vigenza della presente ordinanza ai nuovi termini eventualmente stabiliti dalla Regione Puglia, senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento sindacale;
- 4) **IL DIVIETO ASSOLUTO nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025**, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all’ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature**;
- 5) Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere a propria cura e spese **entro il 15 giugno 2025, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile**;
- 6) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata **una precesa o fascia protettiva** sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
- 7) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di **terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree** hanno l’obbligo di realizzare, **entro il 15 giugno, fasce protettive o precese** di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 8) È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 15 giugno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
- 9) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
- 10) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 15 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 11) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 15 giugno al 15 settembre 2025, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

12) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni della presente ordinanza e/o D.P.R.P. nr. 334/2025, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 3 del D.P.R.P. nr. 334/2025, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
- Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 4 del D.P.R.P. nr. 334/2025 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.
- In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986 nr. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
- Ogni altra inosservanza alle disposizioni del D.P.R.P. nr. 334/2025, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n.353/2000.

**13) Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità preposte VV.FF., Carabinieri Forestali ecc. ( numero unico di emergenza europea: 112) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.**

#### DISPONE

La Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

#### INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze a **bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine** prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

#### DISPONE ALTRESÌ

1) la massima diffusione attraverso i mezzi di informazione e comunicazione e la pubblicazione del presente

provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale del Comune;

- 2) che il presente provvedimento sia inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
  - Comando Stazione Carabinieri di Bagnolo del Salento;
  - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Otranto
  - Commissariato di Polizia di Stato di Otranto;
  - Al Comando di Polizia Municipale;
  - Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce;
  - Alla Associazione di Volontariato di Protezione Civile ed AIB di Palmariggi, attiva sul territorio comunale;
  - Alla Regione Puglia – Sezione Protezione Civile -.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tar Puglia sez. di Lecce entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Dalla Sede Municipale li 13.06.2025



**IL SINDACO**  
**Dott. Franco ZEZZA**